

Regolamento noleggio sci e velocipedi

ART. 1

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative all'attività di noleggio sci, velocipedi, monopattini, skateboard, overboard, passeggini multifunzionali carrelli trailer ed attrezzature correlate a tali attività.

Per velocipedi si intendono i veicoli a due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono, altresì, considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

ART 2

DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA' DI NOLEGGIO

L'attività consiste nel noleggio:

1. delle attrezzature necessarie per la pratica dei vari sport invernali (sci, snow – board, slittini, bob, bastoncini, scarponi, completo sci, pattini e qualsiasi altra attrezzatura correlata a tali sport).
2. dei velocipedi e relativa dotazione necessaria per l'attività (caschi, guanti, occhiali, protezioni ecc),

Questa attività deve essere effettuata esclusivamente in locali siti all'interno di fabbricati di cui l'interessato abbia la disponibilità, con le caratteristiche prescritte dal presente regolamento. Lo svolgimento dell'attività al di fuori dei locali autorizzati può essere effettuata solo nei casi espressamente previsti da questo regolamento.

In nessun caso è possibile svolgere attività di noleggio sci e attività correlate in forma itinerante, o su mezzi mobili o in costruzioni prefabbricate a carattere temporaneo.

ART. 3

SCIA INIZIO ATTIVITA'

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento o riduzione della superficie di vendita, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte nonché la cessazione dell'attività di noleggio sono soggetti a segnalazione certificata di attività o comunicazioni da presentare allo sportello unico per le attività produttive per il tramite del portale impresainungiorno.it ai sensi dell'articolo 19 della Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche.

ART. 4

REQUISITI SOGGETTIVI

Chiunque interessato all'apertura di un'attività di noleggio deve possedere i seguenti requisiti soggettivi:

1. Essere cittadino italiano, o di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero di altro Stato avente condizioni di reciprocità con lo Stato italiano e essere in regola rispetto alla vigente normativa sul soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea.
2. età non inferiore ad anni 18;
3. piena capacità di agire.

ART. 5 IMPEDIMENTI SOGGETTIVI

Non possono esercitare l'attività normata dal presente regolamento, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

1. sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione
2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
3. coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo VIII del libro II capo II del codice penale, ovvero di per ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, estorsione, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza;
4. coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui al D.lgs 06.09.2011 n. 159 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal D.Lgs 06.09.2011 n. 159, ovvero a misure di sicurezza non detentive

L'accertamento di tali condizioni è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'art. 688 del codice di procedura penale, dall'art. 43 del DPR 28.12.2000, n. 445, D.lgs 06.09.2011 n. 159 e dall'art. 18 della Legge 07.08.1990, n. 241.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, punto 2) 3) e 4), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione

ART. 6 CARATTERISTICHE DEI LOCALI

Attività di noleggio

Tutti i locali adibiti ad attività di noleggio devono avere destinazione d'uso commerciale e superficie netta di pavimento non inferiore a mq. 40 (esclusi, quindi, i servizi igienici, i locali di servizio, eventuali superfici da adibire alla vendita).

La superficie totale dell'attività di noleggio, comprensiva anche dell'attività di vendita, qualora sia stato attivato anche un esercizio commerciale, non deve essere superiore a mq. 450 di superficie netta di pavimento. come previsto dalla disciplina urbanistica vigente.

Il locale destinato a noleggio sci deve essere dotato dei seguenti requisiti minimi:

1. un banco regolazione sci;
2. una macchina asciugatrice e sterilizzatrice per scarponi;
3. postazioni a sedere destinate ad accogliere i clienti;
4. bilancia pesa persone;
5. impianto di estrazione dell'aria viziata.

All'interno dei locali devono, inoltre, essere esposti:

1. la tabella dei prezzi praticati;
2. cartellino indicante gli orari di apertura e chiusura dell'attività;
3. cartina riportante tutte le piste praticabili;
4. normativa regionale in materia sciistica;
5. regolamento interno e condizioni dell'attività di noleggio.

Inoltre, i locali destinati all'attività di noleggio sci e/o velocipedi devono essere dotati di servizi igienici aperti al pubblico.

Tutte le attrezzature sportive disponibili per il noleggio devono essere contrassegnate e personalizzate dal noleggiatore.

Nel locale adibito ad uso esclusivo di noleggio dovrà essere affisso un cartello recante la scritta: “VIETATA LA VENDITA”.

L’eventuale superficie esterna destinata al parcheggio diurno dei velocipedi deve essere in disponibilità del titolare dell’attività e possedere destinazione d’uso compatibile con l’attività

Attività di vendita

All’interno di un medesimo locale è possibile la convivenza dell’attività di noleggio con l’attività di vendita, purché tali attività siano delimitate, anche solo con semplici scaffalature o simili, e facilmente distinguibili tra loro.

I locali destinati alla vendita devono avere libero accesso dalla pubblica via o da spazio di uso pubblico, destinazione ad uso commerciale, una superficie di vendita non inferiore a quanto previsto dal vigente piano commerciale o, in carenza di esso, a mq. 14 e non superiore a quanto previsto dallo stesso piano commerciale o, in carenza di esso, a mq. 150.

La superficie totale delle due attività non deve essere superiore a mq. 450 di superficie netta di pavimento come previsto dalla normativa urbanistica vigente

Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso al dettaglio, dovranno essere rispettate le disposizioni previste per l’esercizio del commercio al dettaglio.

Nel caso in cui si voglia intraprendere l’attività di vendita, l’interessato dovrà presentare, per il tramite del portale impresainungiorno.it, allo sportello unico per le attività produttive una segnalazione certificata di attività con allegata una planimetria completa delle misure interne e calcolo analitico che ne determini la superficie complessiva, suddivisa per tipo di esercizio, datata e firmata da tecnico abilitato.

Nel caso in cui la comunicazione di vendita sia successiva all’inizio dell’attività di noleggio, l’interessato dovrà comunicare le eventuali variazioni subite dai locali adibiti a noleggio. A tale comunicazione dovrà essere allegata una planimetria completa delle misure interne e calcolo analitico che ne determini la superficie complessiva, suddivisa per tipo di esercizio, datata e firmata da tecnico abilitato.

Nel caso in cui si voglia intraprendere l’attività di noleggio in un locale già adibito all’attività di vendita, l’interessato dovrà presentare una SCIA per l’attività di noleggio e una SCIA riguardante le eventuali modifiche subite dai locali adibiti alla vendita. Anche in questo caso la comunicazione deve essere accompagnata da una planimetria completa delle misure interne e calcolo analitico che ne determini la superficie complessiva, suddivisa per tipo di esercizio, datata e firmata da tecnico abilitato.

Nel caso si vogliano intraprendere entrambe le tipologie di noleggio (sci e/o velocipedi) contemporaneamente è sufficiente presentare un’unica SCIA. Al contrario, in caso di svolgimento dell’attività in periodi diversi (invernale e estivo) è necessario presentare due Segnalazioni separate.

Il possesso dell’agibilità ad uso commerciale è presupposto fondamentale per la presentazione della SCIA.

Laboratorio

Il laboratorio, luogo ove si procede alla riparazione e alla manutenzione dell’attrezzatura, qualora l’interessato voglia collocarlo accanto ai locali adibiti a noleggio e/o a vendita, deve essere fisicamente separato, anche se comunicante, da tali locali.

I locali adibiti a laboratorio/riparazione devono avere destinazione di tipo artigianale di servizio.

Art. 7

DEPOSITO SCI E SCARPONI PERSONALI

Per deposito sci e scarponi personali si intendono tutti quegli armadietti o altri manufatti, con la possibilità di essere chiusi a chiave, nei quali sia possibile depositare temporaneamente l'attrezzatura necessaria per la pratica dei vari sport invernali. Tali depositi sci personali non necessitano di autorizzazione alcuna e possono essere posizionati in qualsiasi luogo ritenuto idoneo ad accoglierli.

ART. 8

MODALITA' DI PRESENTAZIONE SCIA

Tutte le istanze comunque denominate e/o Segnalazioni Certificate Inizio Attività (SCIA) previste dal presente regolamento devono essere presentate allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del comune esclusivamente attraverso il portale [impresainungiorno](#).

Tutti i termini per la conclusione del procedimento, o parte di esso, eventualmente indicati nel presente regolamento decorrono esclusivamente dalla data di presentazione della segnalazione o delle istanze al portale [impresainungiorno](#).

Per la presentazione della SCIA è necessario che i locali possiedano i requisiti igienico/sanitari ed edilizi prescritti dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia nonché le caratteristiche di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Alla SCIA deve essere allegato:

1. planimetria datata e firmata da un tecnico iscritto all'albo completa delle misure interne e calcolo analitico che ne determini la superficie complessiva, suddivisa per tipo di attività;
2. documentazione comprovante la disponibilità dei locali e dell'eventuale area esterna destinata al parcheggio diurno dei velocipedi;
3. polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'utilizzo delle diverse attrezzature oggetto di noleggio;
4. copia tabella prezzi praticati;
5. copia cartellino orari di apertura e chiusura al pubblico;
6. copia contrassegni utilizzati per il riconoscimento dell'attrezzatura.

Eventuali variazioni e/o rinnovi della documentazione sopra richiamata, dovranno essere comunicati all'Ufficio commercio per l'aggiornamento della documentazione in possesso.

ART. 9

ORARI

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli da esporsi sulla porta d'ingresso dell'attività.

ART. 10

ATTIVITA' DI PROVA MATERIALI (SKI, BIKE E ALTRI TIPI DI ATTREZZATURE)

Per attività di prova materiali si intende la possibilità offerta dagli operatori del settore, a quanti interessati, di testare i nuovi materiali.

Tale possibilità è totalmente gratuita e chi ne usufruisce non deve essere assolutamente vincolato dal pagamento di alcuna somma di danaro a fondo perso o da altra modalità di accesso a tale servizio finalizzata alla vendita di quanto testato.

L'attività di cui al presente articolo può essere esercitata, con l'utilizzo di strutture temporanee aventi una dimensione massima di mq. 30, in forma temporanea, con le seguenti modalità:

- l'esercizio di tale attività è possibile, previa comunicazione, da presentarsi all'ufficio commercio almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell'attività e può essere effettuata per un periodo non superiore a 5 giorni, anche non consecutivi, nell'arco della stagione.
- Alla comunicazione deve essere allegata la dichiarazione della disponibilità del terreno e/o delle costruzioni utilizzate, sottoscritta anche dal proprietario, nel caso in cui il terreno e/o le costruzioni siano di proprietà di privati.
- Nel caso di occupazione del suolo pubblico, l'interessato dovrà richiedere l'autorizzazione all'occupazione del suolo al competente Ufficio Tributi del comune, pagandone il rispettivo canone.
- Le strutture temporanee da utilizzarsi per lo svolgimento di tali attività devono essere installate secondo le disposizioni dettate dagli artt. 10 e 11 del vigente Regolamento edilizio.

ART. 11

ATTIVITA' DI NOLEGGIO ALL'INTERNO DI STRUTTURE TURISTICO/RICETTIVE

L'attività di noleggio sci può essere effettuata anche all'interno delle strutture turistico/ricettive e alla stessa si applicano le disposizioni del presente regolamento, compatibilmente con le norme del vigente Piano Regolatore Comunale.

I locali adibiti all'attività di noleggio devono avere destinazione d'uso commerciale e, qualora aperti anche ad utenti esterni, oltre all'accesso diretto dalla struttura turistico/ricettiva, un accesso diretto dalla pubblica via o da spazio di uso pubblico.

Tale attività può essere svolta sia dai titolari della struttura turistico/ricettiva, che dai titolari di altra attività di noleggio indipendente dall'attività turistico/ricettiva, che da altra persona interessata alla gestione di tale attività.

ART. 12

VIGILANZA

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata al Corpo di Polizia Locale.

ART. 13

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Il titolare può sospendere l'attività per un periodo non superiore ad un anno previa comunicazione all'Ufficio Commercio. Nel caso in cui sia trascorso più di un anno senza la comunicazione di riattivazione, la stessa è da considerarsi decaduta.

Il Responsabile del Servizio dispone la sospensione dell'attività nel seguente caso:

- Perdita dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento. In questo caso sarà fissato un termine congruo finalizzato al ripristino delle caratteristiche necessarie per l'esercizio dell'attività. Qualora l'interessato non provvederà, nel termine suddetto, al ripristino, il Responsabile del Servizio disporrà la cessazione dell'attività ai sensi del successivo art. 15.

ART. 14

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Il Responsabile del SUAP dispone la cessazione dell'attività nei seguenti casi:

- Esercizio dell'attività in mancanza dei requisiti soggettivi di cui agli art. 4 e 5 del presente regolamento. Chiunque presenti SCIA contenenti dichiarazioni false è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- Esercizio dell'attività senza preventiva presentazione della SCIA di cui all'art. 8 del presente regolamento;
- Trasferimento dell'attività senza aver preventivamente presentato la SCIA come disposto dal penultimo comma dell'art. 8 del presente regolamento;
- Ampliamento della superficie senza aver preventivamente presentato la SCIA come disposto dal penultimo comma dell'art. 8 del presente regolamento. In questo caso il provvedimento di cessazione riguarderà la sola parte abusivamente ampliata;
- Esercizio dell'attività in locali diversi da quelli oggetto di comunicazione;
- Perdita dei requisiti morali di cui agli art. 4 e 5 del presente regolamento;
- Ulteriori violazioni delle prescrizioni in materia di requisiti dei locali avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta in seguito a violazioni di particolari gravità o di recidiva;
- Inizio dell'attività in mancanza di uno o di tutti dei requisiti previsti dall'art. 6 del presente regolamento.

ART. 15

DECADENZA DELLA COMUNICAZIONE

Il Responsabile del SUAP dispone la decadenza della comunicazione qualora il titolare:

- non inizi l'attività entro un anno dalla presentazione della SCIA;
- sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno.

ART. 16

SANZIONI

A tutte le infrazioni al presente regolamento, sempre che il fatto non costituisca reato, si applica la disposizione contenuta nell'art. 7/bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro con facoltà di pagamento in misura ridotta più favorevole di Euro 50,00, pari al doppio del minimo entro 60 giorni dalla notifica del verbale, come previsto dall'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689.

L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria è ininfluenza sull'applicazione, nei casi previsti, del divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti per le fattispecie indicate ai precedenti artt. 14 e 15.

ART. 17

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

I procedimenti di sospensione ed immediata cessazione dell'attività sono assunti dal Responsabile del SUAP sulla base dei rapporti redatti dagli organi del Comando Polizia Locale o dalle risultanze d'ufficio.

Le violazioni per le quali è prevista la cessazione o la sospensione devono essere contestate tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro termini prefissati, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie o scritti difensivi.

Il Responsabile del SUAP, se ritiene fondato l'accertamento, dispone l'adozione dei provvedimenti sanzionatori. In caso contrario provvede all'archiviazione degli atti.

ART. 18
NORME FINALI E TRANSITORIE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in materia.